

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO VII

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 32

(Definizione e tipologie)(1)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:

- a)** tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);
- b)** camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
- c)** camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- d)** almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- e)** almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
- f)** idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
- g)** impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- h)** una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
- i)** un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
- j)** un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:

- a)** camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- b)** almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- c)** almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto

dalla sala da pranzo;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

8. Le foresterie sono dotate di:

a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.